

CXXVI.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Omaggi — Giuramento del Senatore Arcieri — Seguìto della discussione del progetto di legge sul Credito fondiario — Spiegazioni del Senatore Allievi, Relatore, intorno all'art. 2 — Osservazioni e proposta di un ordine del giorno del Senatore Griffini — Dichiarazioni dei Senatori Canonico e Cencelli e del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Proposta del Senatore Miraglia d'un nuovo ordine del giorno — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Griffini — Approvazione dell'ordine del giorno Miraglia, accettato dal Ministro — Approvazione senza discussione di tutti i rimanenti articoli del progetto — Raccomandazione del Senatore Allievi, Relatore, all'art. 6 — votazione e approvazione del progetto — Presentazione di un disegno di legge per proroga del termine accordato alla Commissione di inchiesta per la tariffa doganale.

La seduta è aperta all'ore 2 e 40.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia; più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, ZINI dà lettura del processo verbale, il quale è approvato.

Dà quindi lettura dei seguenti omaggi:

Il sig. Bargiacchi Luigi, del volume 4° della sua *Storia degli Istituti di beneficenza e delle notizie statistiche sulla Società operaia in Pistoia*;

Il cav. Giuseppe Sanfilippo, di un suo lavoro intitolato: *Legislazione politica ed amministrativa del Regno d'Italia*;

L'avvocato Michele Padula, di un suo opuscolo dal titolo: *Le obbligazioni naturali nel Codice civile italiano*;

Il prof. V. De-Vit, di un suo libro col titolo: *Quali Britanni diedero il nome all'Armorica?*;

L'Ecc. Senatore Carlo Cadorna, di una sua

Dissertazione sui risultati pratici della Conferenza di Londra per le cose d'Egitto;

Il tenente generale Veroggio, di un suo *Studio sulle servitù militari*;

Il Direttore generale delle Poste, di un *Elenco dei giornali e delle opere periodiche che si pubblicano in Italia, edito ad uso degli uffici postali*;

Il prof. cav. G. B. Botteri, delle sue *Memorie storiche sulla chiusa di Pesio*;

Il Senatore prof. Fedeli, di tre sue *Lezioni di chiusura dell'anno clinico 1883-84*;

Il Direttore generale delle antichità e delle arti, del *Fascicolo del mese di agosto 1884 delle notizie degli scavi*;

Il prof. Giovanni Guerzoni, di una sua *Dissertazione sulla scuola e sul problema morale del nostro tempo*;

Il dott. Vincenzo Tergolina, di una sua *Epi-grafe a S. M. il Re Umberto I*;

Il prof. Matteo Pantaleoni, di un suo libro

intitolato: *Dell'ammontare probabile della ricchezza privata in Italia;*

Il cav. Carlo Tealdi, del suo *Sistema d'insegnamento della stenografia;*

Il prefetto della provincia di Pisa, del *Bilancio preventivo di quella provincia per l'anno 1885;*

Il prof. Carlo Ronzi De Beni, dei principi *Fascicoli di una sua pubblicazione sugli Ordini equestri Mauriziano e Corona d'Italia.*

Giuramento del nuovo Senatore comm. Arcieri.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Arcieri, i cui titoli furono convalidati in una delle tornate precedenti, prego i signori Senatori Plutino Agostino e Majorana-Calatabiano di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Arcieri viene introdotto nell'Aula, e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor commendatore Arcieri del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno ed immesso nel pieno esercizio delle sue funzioni di Senatore.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 4-B.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873 ».

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale nel redigere una nuova formola dell'articolo 2, si era dipartito dalla persuasione che i cinque milioni menzionati nell'articolo ministeriale non costituissero un vero e proprio fondo di garanzia, e non fossero soggetti a vincolo ipotecario.

E in questa persuasione era confermato dalle successive parole dello stesso articolo, in cui è detto che il Governo avrebbe stabilito nello Statuto le condizioni per il fondo di garanzia

e di esercizio a sicurezza delle cartelle fondiarie.

Da questa locuzione l'Ufficio Centrale era indotto a credere che i cinque milioni, e le dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro non suonavano diversamente, non dovessero essere vincolati ad ipoteca.

Allora, l'Ufficio Centrale studiò di trovare una formola che, essendo meno indeterminata, pure in qualche modo non contraddicesse al principio di una garanzia stabilita nell'art. 2.; ed ecco come nacque la formola che è stata a voi sottoposta, formola la quale cerca di stabilire un certo rapporto tra l'articolo secondo e l'articolo primo, obbligando i promotori dell'associazione di Credito fondiario a formare un primo fondo di garanzia, sulla base del ventesimo dei 10 milioni stabiliti per le Banche ipotecarie, cioè di L. 500,000, continuando poi successivamente detto fondo di garanzia a crescere sulla medesima base del 5 per cento di tutti i mutui ipotecari.

Due elementi costitutivi, a nostro credere, occorrono per fondare l'Associazione di credito fondiario. *Primo*, il fondo di garanzia; *secondo*, il vincolo che tra di loro avranno tutti i proprietari, che col far mutui successivamente si aggregano all'Associazione.

Come si deve stabilire il primo fondo di garanzia? Poichè non c'era, nè ci doveva essere il vincolo dell'ipoteca, si è detto: questo primo fondo sia costituito in denaro; anzi, a mio avviso, non si può cominciare seriamente le operazioni altro che quando vi sia un primo fondo in danaro.

Successivamente poi il fondo di garanzia si forma da sè, si accresce da sè, per il fatto che ogni proprietario, il quale contrae mutuo, deve depositare il 5 per cento a garanzia del mutuo contratto. È un sistema per il quale, in qualche modo, i cinque, i dieci milioni delle banche ipotecarie si verrebbero dopo un certo periodo a formare anche nel seno dell'Associazione mutua; solo che, mentre nel caso della banca ipotecaria la garanzia è fino dal principio completa nella somma dei 5 milioni, nell'Associazione mutua questa garanzia si viene via via formando e ingrossando, man mano che si creano e si compiono le operazioni di credito fondiario.

Del resto, non vi è nessun dubbio che l'As-

sociazione abbia il carattere di un'Associazione di credito fondiario, anche nella formola dell'articolo, come era proposto dall'Ufficio Centrale.

Parmi che l'onorevole Griffini dubitasse di questo carattere di una vera Associazione di proprietari.

Io lo prego di considerare che l'articolo dice: « Associazioni mutue di proprietari di una medesima circoscrizione territoriale ».

In seguito dice: « che dovrà essere sottoscritto e versato come fondo almeno mezzo milione ». Ma questo non contraddice che la formazione del fondo ed il versamento debba essere fatto da proprietari di una data circoscrizione territoriale. Infatti, continua l'articolo: « sono soci i primi sottoscrittori del capitale sociale, e tutti gli altri proprietari, ecc. »

Dunque è veramente una associazione di proprietari, la quale s'inizia con un fondo in danaro, e in seguito si sviluppa e si completa con successivi depositi di garanzia del 5 %, effettuati dai singoli proprietari, che, contraendo un mutuo, divengono membri dell'associazione.

Ora, in quanto al fondo di garanzia, costituito da danaro, o piuttosto da un vincolo ipotecario, debbo dirlo francamente, non vi è tra i membri dell'Ufficio Centrale uniformità di opinione.

Io era disposto ad accostarmi a quella dell'onorevole Majorana-Calatabiano, il quale voleva che il fondo di garanzia fosse costituito da un contributo in danaro e da un vincolo ipotecario, e completato poi in seguito dalle garanzie prestate da coloro che di mano in mano entrano a far parte dell'associazione; condizione questa senza cui non avremmo il carattere di un'associazione mutua di credito.

Io reputo indispensabile, o almeno molto utile, un primo versamento di danaro; imperocchè non potrebbe, a mio credere, ottenere grande credito un'Associazione, la quale appena sorta dovesse richiedere danaro per provvedere ai suoi primi bisogni.

D'altra parte, la garanzia ipotecaria non basta da sè sola per dare il carattere ad un'Associazione di Credito fondiario. In questo io credo che l'onorevole Griffini non sia stato esatto nelle sue considerazioni.

Non basta che vi sia una garanzia ipotecaria perchè nasca un'Associazione di Credito fon-

diario. L'Associazione di Credito fondiario suppone un vincolo successivo fra coloro che entrano a fare operazioni colla Associazione. La garanzia ipotecaria può essere data anche per fondamento d'imprese industriali.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Ci sono imprese d'industria, commercio, di lavori pubblici che si fondano sopra una garanzia ipotecaria.

Comunque sia, io ho voluto fare queste poche osservazioni a giustificare e schiarire il concetto della prima proposta dell'Ufficio Centrale.

La quale prima proposta, per me, aveva anche il grande vantaggio che tutti i soci erano messi sul piede di un'eguaglianza assoluta, perchè tutti i soci avrebbero partecipato egualmente ai benefici del fondo di garanzia, mentre, invece, quando vi ha dei soci i quali contribuiscono una quota in denaro o cartelle, e dei soci i quali contribuiscono colla prestazione di una garanzia ipotecaria, nasce subito una differenza di diritti e di interessi fra soci e soci, e quindi un turbamento di quella parità assoluta che io credo debba dominare in seno a queste Associazioni.

Dall'insieme di tutte queste considerazioni che io sono venuto a svolgere, e che ieri ha anche svolto l'egregio Collega, autore del nuovo emendamento dell'Ufficio Centrale, e dalle considerazioni svolte dall'onorevole Ministro, si rileva come la materia è veramente difficile e complicata. È manifesto che si può presentare sotto forme diverse il concetto, un po' per noi nuovo, delle Associazioni mutue fra i proprietari.

L'Ufficio Centrale aveva avuto una cura, ed era di limitare, di circoscrivere in qualche modo l'arbitrio del Ministero, prefiggendo forme e condizioni ben determinate.

Ora, quale sia per essere il voto del Senato, l'Ufficio Centrale crede di aver fatto il debito suo illuminando, per così dire, schiarendo quale è la situazione che deriva dall'articolo di legge votato dall'altro ramo del Parlamento, e quale è la situazione che si sviluppa dall'indole stessa e dalla difficoltà della materia.

Ciò detto, io credo che l'Ufficio Centrale non insista nella formola del suo emendamento, perchè ne ha presentato un nuovo il quale si accosta di più alla interpretazione che l'onorevole Ministro ha dato ora all'articolo secondo, facendo

cioè base dell'Associazione di credito fondiario la garanzia dell'ipoteca.

Io, per parte mia, quantunque abbia espresso alcune idee, le quali non sarebbero del tutto conformi colla formula proposta dagli egregi miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, tuttavia credo che questa formula meriti l'attenzione e l'approvazione del Senato; in quanto che essa ha il merito della precisione e non lascia le incertezze e le oscurità che sono pur troppo indivisibili dalla locuzione dell'articolo secondo del progetto di legge.

PRESIDENTE. Sarà opportuno che rilegga l'articolo 2 quale fu modificato dall'Ufficio Centrale e firmato dagli onorevoli Majorana-Calatabiano, Cencelli e Canonico.

Questo nuovo articolo suona così:

« Il Governo del Re può anche concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del credito fondiario ad Associazioni mutue di proprietari, purchè gli associati sottopongano ad ipoteca, per sicurezza delle cartelle fondiarie, beni immobili del valore minimo di un milione.

« Le cartelle non potranno eccedere venti volte il valore dei beni ipotecati.

« Le Associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni della legge in vigore, relative alla stipulazione e alla restituzione dei prestiti, all'emissione ed al rimborso delle cartelle ».

PRESIDENTE. Il Senatore Griffini ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Il signor Relatore dell'Ufficio Centrale volle farmi l'onore di rilevare ancora una volta alcune cose da me dette nei giorni scorsi. Secondo lui, io non avrei compreso con precisione l'emendamento proposto dallo Ufficio Centrale all'art. 2 del progetto di legge, e sarei stato manchevole, non contemplando la necessità che vi sia un fondo di riserva in danaro per le Associazioni mutue di proprietari d'immobili che vogliono esercitare il credito fondiario, supposto pure che la garanzia principale venga costituita dalla ipoteca da prendersi sopra i loro stabili.

Io credo di non meritare siffatti appunti.

È vero che nell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale si parla di proprietari di stabili, ma, dal momento che ora è completamente associato, ciò che in addietro si voleva ancora revocare in forse, ed anzi oggi stesso l'onorevole

Relatore ci venne a dire che, secondo il suo concetto e quello dell'Ufficio Centrale non vi doveva essere ipoteca sopra gli stabili dei consociati, l'essersi detto nell'articolo che si trattava di proprietari di stabili, l'essersi accennato alla loro proprietà immobiliare, per me non aveva valore di sorta.

Dal momento che ci si disse - le proprietà immobiliari dei consociati, secondo il nostro concetto, non avrebbero dovuto essere ipotecate a garanzia delle obbligazioni delle Associazioni - dal momento che ci si disse questo, le parole *proprietari d'immobili*, per me, non trovavano applicazione, non traevano ad alcuna conseguenza, non avevano valore, perchè avrebbe valore questa dizione soltanto nel caso che la proprietà dei consociati dovesse prestare la garanzia.

Ora non la può prestare affatto, qualora dessa non sia colpita dalla ipoteca, perchè, rimanendone libera, si avrebbe che queste consociazioni, oggi sono di proprietari di stabili e domani potrebbero esserlo di nullatenenti, oppure conservando i consociati la loro proprietà, potrebbero aggravarla di tali oneri a favore dei terzi, per cui cessasse di presentare un margine per ulteriori cauzioni.

Dunque, l'aver posto nell'articolo dell'Ufficio Centrale le parole *proprietari d'immobili*, per me non toglieva che si trattasse di un Istituto diverso da quello proposto e votato dall'altro ramo del Parlamento, che si trattasse di un Istituto nel quale la circostanza che i più erano proprietari di stabili non voleva dir nulla.

Il secondo addebito che, come dissi, mi ha fatto il signor Relatore è questo: di non avere io compreso, che supposto pure si crei la istituzione sulla base di un'ipoteca da imprimersi sugli stabili degli associati, occorrerebbe pur tuttavia una garanzia anche in danaro, cioè a dire un fondo, sia pure piccolo, per poter cominciare le operazioni; perchè in sul principio, non essendosi fatti ancora mutui, nessun socio avrebbe rilasciato quella quota che a suo carico sarebbe stata determinata dallo statuto sociale.

Ma, ove l'onorevole signor Relatore mi avesse fatto anche quest'altro onore di prestare attenzione alle cose che io ho detto, oppure, ove mi fossi espresso colla necessaria chiarezza che forse mancò al mio discorso, avrebbe visto che

io ho parlato, e forse anco ripetutamente, di questo fondo di garanzia in denaro che pur sarebbe necessario, anche stabilendosi come cauzione principale la iscrizione ipotecaria.

E siccome, poi, io conchiusi sempre col pregare il Senato a voler accettare l'articolo votato dall'altro ramo del Parlamento; così ho ammesso anche la necessità di questa garanzia in denaro, perchè della garanzia medesima quell'articolo parla espressamente. Vi si dice infatti che « lo statuto da approvarsi con decreto su proposta del Ministro d'Agricoltura, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinerà il fondo di garanzia ».

Ed il fondo di garanzia non si può comprendere altrimenti che col versamento di una somma di denaro.

Perciò, o io sono in un grave errore, oppure gli addebiti che testè mi ha fatti l'onorevole signor Relatore dell'Ufficio Centrale, non avrebbero quel fondamento che esso crede. Non trovo poi del caso di estendermi ulteriormente sopra questo argomento, poichè l'onorevole Relatore, dopo di avere sostenuto che l'articolo dell'Ufficio era completo e che non meritava quindi le mie osservazioni, ha conchiuso col dire che lo stesso Ufficio non lo mantiene.

Ciò stante diventerebbe una discussione accademica, oziosa il voler continuare a discorrere di questo articolo, che in oggi si può considerare come una cosa morta, e tanto morta che a quell'articolo venne sostituita un'altra redazione.

Accenniamo adunque a quest'altra redazione, abbenchè anche ieri io ne abbia detto una parola.

È modesta la modificazione che verrebbe ad essere fatta col nuovo articolo, in quanto che questo, sopra due punti soli diversifica dall'articolo ministeriale. Primieramente esprime in un luogo l'idea che debba essere costituita la ipoteca, togliendola da un altro luogo nel quale nettamente figura. È ormai ammesso da tutti che vi debba essere l'ipoteca per la somma di 2 milioni e mezzo, sopra stabili del valore di 5 milioni; ipoteca che potrà essere estesa nel caso che l'Associazione si faccia più ampia. Questo, come dico, è ammesso ed è riconosciuto da tutti. Si tratta soltanto di sapere se è espresso a suo luogo. Per me è espresso

chiaramente e basta, non sembrandomi opportuno di fare qui una questione filologica, e di stile più o meno bello. Per me basta che l'idea ci sia, e che sia stata riconosciuta dagli uomini più competenti; fra i quali citerò l'onorevole Senatore Miraglia.

Adunque non mi pare che per ottenere il vantaggio, se pure vi sarebbe, di una migliore locuzione, convenga di respingere il progetto di legge all'altro ramo del Parlamento.

Veniamo alla seconda modificazione, e cioè, che mentre, secondo l'economia del progetto ministeriale, non si potrebbe fondare un Istituto di mutuo credito fra proprietari d'immobili, se non con la presentazione di stabili del valore di cinque milioni da ipotecarsi per due milioni e mezzo; basti invece il valore di un milione. Io credo prima di tutto che anche questa modificazione non sia abbastanza grave da indurci a non approvare il progetto di legge; secondariamente poi, pigliando il toro per le corna, stimo che non convenga di fomentare Istituti microscopici, siano pure mutui fra proprietari di stabili.

Io non sono certamente sospetto di avversare questa istituzione, perchè anzi l'ho sostenuta con quel calore che è conforme al mio temperamento e che non ho mai potuto smorzare. Sono dunque favorevolissimo, ma credo però che convenga creare questi istituti con valori abbastanza rilevanti, in maniera che le loro cartelle possano conservare il desiderabile credito.

Quando si tratta di Associazioni microscopiche, perchè sarebbero effettivamente tali le Associazioni che presentassero stabili del valore di un solo milione, le loro cartelle possono subire delle gravi peripezie; non possono girare che in un raggio ristretto, e servirebbero piuttosto d'incaglio che di giovamento ad operazioni più serie.

Conseguentemente stimo che anche l'unica modificazione di sostanza, che vedo nell'articolo proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, non sia accettabile, ed in ogni caso non sia tale da doverci indurre alla deliberazione di rinviare il progetto di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Io non credo che vi possa essere qualcuno, il quale nutra degli scrupoli, dopo la dichiarazione esplicita dell'onorevole signor Ministro,

che presenterà entro due mesi un progetto di legge inteso a disciplinare completamente la materia delle Associazioni mutue di proprietari di immobili che vogliono esercitare il credito fondiario.

Per altro, supponendo che ogni dubbio non sia dissipato, e specialmente per assicurarci il voto di qualcuno dei nostri Colleghi che non avesse potuto assistere a tutta intiera la discussione e che pertanto non avesse potuto formarsene un concetto completo, io mi decisi a presentare un ordine del giorno, e pregherei il Senato a volermi fare l'onore di accettarlo, non senza rivolgere eguale preghiera all'onorevole Ministro.

Quest'ordine del giorno non farebbe altro che prendere atto della promessa esplicita che ci venne fatta dal signor Ministro, e suonerebbe nei termini seguenti:

« Il Senato, udita la dichiarazione del signor Ministro che entro due mesi presenterà un disegno di legge inteso a disciplinare l'Associazione mutua di proprietari d'immobili, formata per esercitare il credito fondiario, disegno di legge che dovrà basarsi sulla ipoteca da iscriversi a carico della massa dei beni stabili offerti all'uopo dai consociati, passa alla votazione dell'art. 2 ».

Io non annetto grande importanza a questo ordine del giorno, e non sarei per nulla dolente qualora il Senato non lo accettasse, sempre inteso, non già perchè intendesse di respingere il progetto, ma perchè invece credesse l'ordine del giorno affatto inutile, potendo noi fare completamente a fidanza sulle dichiarazioni dell'onorevole Ministro. In tal caso vedrei raggiunto lo scopo che ho di mira; quello cioè che si adotti il progetto di legge e non mi importerebbe proprio della mia povera persona, la quale non potesse procurarsi la soddisfazione della vanità di vedere accolto un suo ordine del giorno.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Io intendo di fare una sola dichiarazione.

Nella seduta di ieri io dissi che era disposto per parte mia, a rinunciare all'emendamento testè letto dall'onorevole nostro Presidente, qualora il signor Ministro di Agricoltura, Industria

e Commercio avesse creduto di accettare un altro emendamento, che, per agevolare la via ad una soluzione, io mi era permesso di sottoporgli. Questo emendamento, senza toccare punto alla sostanza del concetto, veniva unicamente a determinare meglio lo spirito della legge, il significato delle parole, e ad evitare in pratica quegli equivoci che, malgrado le dichiarazioni autorevolissime e per me di grande valore dell'onorevole Ministro, io sono persuaso che non mancheranno di verificarsi ove si adotti la legge quale viene proposta.

Ma, siccome l'onorevole Ministro non ha creduto di accettare anche quel modestissimo emendamento, che certo non avrebbe incontrato nessuna difficoltà nell'altro ramo del Parlamento, perchè non alterava nè punto nè poco la sostanza dell'articolo, così io debbo dichiarare che ritorno a quel primo emendamento che sottoscrissi insieme ad altri due miei Colleghi dell'Ufficio Centrale. E vi ritorno, dico la verità, tanto più volentieri, inquantochè, sebbene io confessi di non avere sufficienti cognizioni sulla materia, credo assai difficile che, nelle condizioni attuali del nostro paese, possano sorgere con facilità Associazioni di proprietari per fondare un Istituto di credito fondiario, quando si domandi loro di vincolare stabili per 5 milioni.

Questa è la sola dichiarazione che intendeva di fare.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Prima di chiudere questa discussione, mi permetterà il Senato di fare brevissime dichiarazioni, in nome anche dei miei Colleghi della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Ci duole altamente che nel discorso tenuto ieri dall'egregio signor Ministro per una questione totalmente giuridica, e che perciò niente ha che vedere colla politica, si rivolgesse all'Ufficio Centrale con parole che realmente ci addolorano. Egli disse: « Sembra non abbiate fiducia nelle mie dichiarazioni. »

« In mille altre circostanze il Senato, per leggi di molta maggiore importanza di questa che gli sta dinanzi, si accontentò di dichiarazioni e di promesse degli altri Ministri che mi hanno preceduto.

« Ora, ad onta delle dichiarazioni le più esplici-

cite che io faccio, ad onta di una promessa assoluta fatta al Senato di presentare una nuova legge fra due mesi, la quale tolga ogni difficoltà, ogni dubbio sulla retta applicazione di questo articolo, tuttavia l'Ufficio Centrale insiste nel mantenere una diversità di dizione dell'articolo 2 ».

Onorevole Ministro, può immaginare se nei miei Colleghi, ed in me particolarmente, vi può essere ombra di sfiducia! La massima fiducia, se si trattasse di affari nostri particolari, non nella promessa, ma nella semplice asserzione, dimostreremmo; ma qui siamo in una legge totalmente giuridica.

Ella, egregio giureconsulto, colle dichiarazioni che ci fece quando ci onorò della sua presenza nell'Ufficio Centrale, e colle dichiarazioni fatte dinanzi al Senato, non ha potuto negare che l'articolo secondo, come è stato votato dalla Camera dei Deputati, presenti delle dubbiezze. Ella stessa con noi conveniva che nella prima parte dell'articolo non è ben chiaro il concetto che i cinque milioni che si domandavano per stabilire che un gruppo di proprietari potesse essere ammesso ad esercitare il credito fondiario, abbiano ad essere vincolati con ipoteca.

Ora, noialtri, che sebbene non pretendiamo al titolo di giureconsulti eminenti, ma ancora senza esercitare la professione ci pregiamo di appartenere alla classe degli avvocati e facciamo parte di quest'illustre Consesso, che di più contiamo fra di noi nell'Ufficio Centrale un egregio magistrato che altamente ci conforta, quale è l'onorevole Canonico, consigliere esimio di Cassazione, il quale sa scorgere le difficoltà, le innumerevoli questioni, le dubbiezze che presenta quest'articolo, noi che rappresentiamo in questa circostanza, forse per disgrazia nostra, l'Ufficio Centrale, abbiamo dovuto mantenere un'opposizione, non alla persona del signor Ministro, ma al concetto della legge, perchè dessa non sorta dal Senato coll'approvazione almeno dell'Ufficio Centrale.

Questo non poteva acconciarsi a consigliare gli altri Colleghi ad accettare la presente proposta di legge, la quale, mi si permetta di dirlo, sortirebbe con la patente *brutta*, vale a dire, in condizioni tali che noi stessi i quali la discutiamo, dobbiamo riconoscere che almeno per quanto riguarda quest'art. 2, dessa non pre-

senta tutte le garanzie giuridiche che valgono a dirimere probabili contestazioni.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CENCELLI. Non basta questo; le stesse dichiarazioni dell'onorevole Ministro ci confortano in questo concetto; assolutamente ci confortano a tener fermo, poichè egli stesso ammette le difficoltà che noi abbiamo rilevate.

Mi sembra che il Ministro facendo al Senato la promessa assoluta di presentare nel termine di due mesi un progetto di legge tendente a disciplinare questa materia, ed a togliere le dubbiezze poste avanti dall'Ufficio Centrale, venga a confessare che questo progetto di legge così, come ci sta dinanzi, non può affidare nè il Senato, nè lo stesso Credito fondiario che vorrebbe favorire.

L'altro argomento, del quale si è valso l'onorevole Ministro, e che io chiamerò di ordine economico (che cioè il ritardo della pubblicazione di questa legge recherebbe nocimento alla Cassa di risparmio di Milano, e per conseguenza anche a tutti quei proprietari, i quali volessero servirsi del Credito fondiario) è un argomento che all'Ufficio Centrale non sembra di tanto valore, che possa consigliare al Senato il licenziamento, dirò così, di questa legge.

Ora mi permetterò di aggiungere qualche altra osservazione a quelle egregiamente esposte dall'onorevole Collega dell'Ufficio Centrale, che mi ha preceduto.

Nel suo discorso di ieri l'onorevole Ministro disse una frase, che forse gli sarà sfuggita, ma che io nell'interesse dell'Ufficio Centrale debbo rilevare. Disse egli adunque che se la redazione dell'art. 2, non è perfetta, la colpa deve ascriversi per una parte alla circostanza e non a lui, che nella discussione di questo progetto di legge alla Camera dei Deputati, dovette accettare quella forma, che nel momento parve più soddisfacente; e per un'altra parte deve ascriversi al Senato, dal quale per la prima volta era partito il concetto, che informa l'art. 2. Aggiunse inoltre l'onorevole Ministro all'indirizzo dell'Ufficio Centrale, queste, o simili parole: voi volete incolpare me se l'articolo 2 non è completo, mentre voi avete trattenuto la legge tre o quattro mesi e non mi avete saputo presentare una formola completa.

La formola che noi abbiamo presentato nella Relazione dell'Ufficio Centrale, come l'onore-

vole mio Collega. Relatore l'ha sviluppata, certamente non si può dire che sia una forma incompleta, perchè con essa si erano tolti di mezzo i difetti principali.

Nemmeno può dirsi incompleta l'altra che abbiamo presentata, perchè in essa si è mantenuto pienamente, completamente il concetto della legge, non essendoci noi per nulla distaccati nè dal concetto, nè molto meno dalle considerazioni che ha fatte dopo l'onorevole Ministro; e non avendo noi nulla mutato in quell'articolo che oggi è presentato in sostituzione dell'articolo presentato prima, crediamo fermamente di aver scelta una formola esatta e precisa scrivendo solo la quantità da assoggettarsi ad ipoteca che vogliamo fissata e determinata in un solo milione ipotecato a garanzia, equiparando di più l'Associazione dei proprietari agli altri Istituti bancari ipotecari che hanno un'emissione di venti volte tanto. Così determinato, il nostro poi non è affatto un Istituto microscopico, come poco fa dichiarava l'onorevole Griffini, perchè con 20 milioni in una zona determinata e non molto vasta come può con decreto reale determinarsi, si può funzionare e portare immensi vantaggi all'agricoltura ed ai privati.

E ciò senza notare ancora che la garanzia di un milione da noi proposta, invece di cinque, rende più facile l'Associazione.

Lo scopo nostro non era altro che quello di rendere più facili queste associazioni, e non già di mettervi degli ostacoli.

E che questa facilitazione si raggiunga lo si desume dal fatto, che con cinque milioni le Associazioni riescono più difficili di fronte all'obbligo della ipoteca in garanzia delle cartelle, il quale obbligo, se oggi non risulta chiaramente dall'articolo ministeriale non può poi dopo le dichiarazioni e le promesse del signor Ministro, essere posto in dubbio.

Che non ci fosse quest'obbligo di ipoteca in passato è evidente perchè la stessa dizione dell'articolo votato dall'altra Camera lo ammette, dicendo che col regolamento e cogli statuti si sarebbe stabilita la garanzia della emissione con ipoteca, con che si veniva a determinare che sui cinque milioni non vi era ipoteca.

Ma oggi, giacchè in Senato si è affermato che queste Associazioni per cinque milioni do-

vranno essere affette da ipoteca, credo che non ci sia proprietario che vi si assoggetterà:

Per un solo milione la cosa è possibile, perchè uno che sia possessore di un sufficiente patrimonio potrà ipotecarne una parte, ma non si troveranno così facilmente proprietari che ipotecheranno lo intero loro patrimonio per emettere cartelle.

Dunque noi; nell'idea di favorire e rendere possibile il credito fondiario rappresentato dai proprietari di stabili, ci siamo limitati a questa somma, convinti che con un milione si potrà riuscire a formare Associazioni mutue di proprietari, mentre con 5 e con 10 milioni non si potrebbe conseguire lo stesso scopo.

Col nostro nuovo articolo dunque, senza punto scostarsi dalle idee della legge, abbiamo inteso di favorire la costituzione delle Società mutue di proprietari, parificando questi Istituti a tutti gli altri e autorizzandoli ad una emissione di cartelle eguale a 20 volte il capitale ipotecato.

Per conseguenza l'articolo nostro è tassativo e la sua formula non ammette discussione.

Dopo queste dichiarazioni, e dopo che fortunatamente l'Ufficio Centrale è unanimemente convenuto in questo concetto, noi crediamo di dovere insistere sul nuovo articolo proposto.

Il Senato nell'alta sua sapienza emetterà quel giudizio che gli sembrerà più opportuno.

Noi non faremo che sottometterci al suo voto e ci basterà che dagli atti parlamentari risulti, che l'Ufficio Centrale non ha raccomandato al Senato l'accettazione di un articolo quale è quello venuto dall'altro ramo del Parlamento, articolo condannato anco prima di essere votato da noi, dalle dichiarazioni dello stesso signor Ministro, e dalla solenne promessa da lui fatta di presentare fra due mesi una apposita legge per correggerlo e coordinare tutta la materia alla quale esso si riferisce; e con ciò do termine alle mie dichiarazioni chiedendo venia al Senato.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Credo mio debito verso l'onorevole Cencelli e più verso il Senato di dare immediata risposta alle sue osservazioni.

Per primo lo ringrazio delle gentili parole

che a me ha rivolte e della fiducia che mi ha dimostrato. Se io ieri ho manifestato un intendimento diverso, dal quale veramente le sue parole non mi hanno tolto, fu causa la delusione che ho dovuto provare. Confesso lealmente innanzi al Senato; a me pareva che ad un Ministro il quale dica: riconosco che la mia formula non è perfetta, e poichè, a vostra confessione, non è tale nemmeno la vostra, vi propongo di eliminare tutte le difficoltà obbligandomi a presentarvi fra due mesi un apposito disegno di legge; mi pareva, dico, che l'Ufficio Centrale non avrebbe dovuto negare ascolto ad un linguaggio così franco e categorico.

Il non avere esso aderito, mi sembrava non potesse derivare da altra causa che da diffidenza.

Non posso fare a meno di rilevare due cose. Il Senatore Cencelli mostrava di avere in errore l'idea di approvare una legge che egli non crede perfetta.

Ma mi permetta l'onorevole Cencelli di ricordargli, che la prima volta che questo progetto è uscito dall'Ufficio Centrale, conteneva la dichiarazione che le Associazioni mutue di proprietari dovessero avere un capitale versato di dieci milioni almeno. Secondo l'ultima formula il capitale dovrebbe essere di un milione.

Domando all'onorevole Senatore Cencelli: qual'è la patente che egli desidera, quella dei 10 milioni, o quella di un milione soltanto? Potrei anche dirgli: la mia patente, che segna un termine medio fra i 10 e l'uno è una patente migliore di quella minima alla quale ora ricorre l'Ufficio Centrale.

Ieri ho detto, che quando la mia formula potesse essere od apparire indeterminata, per altrettanto e di più è indeterminata la formula scelta dall'Ufficio Centrale. Ed all'Ufficio Centrale ho detto: avete tenuto questo disegno di legge parecchi mesi allo studio, e in fondo in fondo non avete trovato una formula che fosse più determinata, più completa, menò vaga della mia.

Ora si propone un terzo emendamento, e lo dico subito, esso non è migliore di quelli che l'hanno preceduto.

Colla formola che proponete oggi distruggete completamente quella di ieri. In ultimo cosa resta di tuttociò, o Signori? Resta questo: che nell'art. 2 è impossibile includere tutto quello

che siamo d'accordo di voler dire, che, a meno di fare una legge speciale, l'unico partito cui si possa appigliarsi è quello di commettere al Governo la facoltà di stabilire le basi di ciascuna Associazione, allorchè sarà chiamato ad approvarne gli statuti!

Io mi auguro che vi possano essere Ministri d'Agricoltura, i quali siano chiamati a firmare statuti di Associazioni mutue di proprietari, ma non so se ciò accadrà: ad ogni modo sono sicuro che non accadrà così presto.

Poichè, o Signori, con un nuovo disegno di legge vi prometto di dettare norme precise su questa forma di istituti e di far ciò nel termine di due mesi, mi pare che alla fin fine qui si combatta contro un pericolo, che non esiste.

A proposito della pretesa oscurità del mio articolo, permettetemi un'altra osservazione.

Io non ho avuto l'onore di parlare con nessuno degli egregi Senatori prima che questo progetto venisse innanzi a voi. Eppure ho sentito difendere il mio progetto di legge, e in ispecie il mio articolo secondo, da valenti Senatori. Ora io domando: era poi inintelligibile la forma del mio progetto, se parecchi Senatori l'hanno capita, senza bisogno d'interpretazione?

La questione si è circoscritta a questo, e cioè se il mio articolo dica che la massa degli immobili debba essere vincolata ad ipoteca. Ma lo dice l'inciso secondo: il Senato ne può essere sicuro, e per le dichiarazioni fatte, e pel contesto dell'articolo.

Nessuno può negare che i concetti fondamentali che hanno mosso l'Ufficio Centrale a riformare l'articolo 2 sieno contenuti nel mio articolo.

Ho voluto abbondare obbligandomi, come nuovamente mi obbligo, di disciplinare questa materia con una legge apposita. Accetto perciò l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Griffini, che traduce in una formula più assoluta, più completa le poche parole e le poche dichiarazioni che ieri ed oggi ho avuto l'onore di fare al Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Miraglia.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore MIRAGLIA. Allora rinunziò alla parola...

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del Senatore Griffini:

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1884

« Il Senato, udita la dichiarazione del signor Ministro, che entro due mesi presenterà un disegno di legge inteso a disciplinare l'Associazione mutua di proprietari d'immobili, formata per esercitare il Credito fondiario, disegno di legge che dovrà basarsi sull'ipoteca da iscriversi a carico della massa dei beni stabili offerti all'uopo dai consociati, passa alla votazione dell'articolo secondo ».

PRESIDENTE. Domando se vi sono quattro Senatori i quali appoggiano quest'ordine del giorno.

(È appoggiato).

Senatore MIRAGLIA. Domanderei la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io desidererei che l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Griffini fosse modificato, poichè nei termini, nei quali è proposto, il Senato sconfesserebbe il tanto travagliato art. 2. Imperciocchè l'invito al Ministro di presentare un progetto di legge per stabilire in principio la garanzia ipotecaria sugli immobili degli associati, altro non suonerebbe che il riconoscimento di non offrire l'articolo in discussione la garanzia ipotecaria; e se così fosse, varrebbe meglio adottare l'emendamento dell'Ufficio Centrale. Ripeto quello che dissi nell'altra tornata, che il fondamento dell'art. 2 del progetto ministeriale è l'ipoteca sugli immobili degli associati fin dal momento in cui il Governo autorizza l'esercizio del Credito fondiario all'Associazione mutua di proprietari; ed in questo senso inteso lo stesso art. 2, l'onorevole Ministro ha promesso di presentare un progetto di legge, da rendere più feconda la nuova istituzione delle mutue Associazioni di proprietari.

Convieni adunque eliminare dall'ordine del giorno del Senatore Griffini tutte quelle dichiarazioni intese a circoscrivere le proposte del Governo sul progetto di legge da doversi presentare, poichè proposte circoscritte e determinate sin da ora sarebbero pericolose. Non basta però prendere soltanto atto delle dichiarazioni dell'on. signor Ministro, poichè si sa quale destino è riservato agli ordini del giorno, e specialmente a quelli del Senato; e fa d'uopo che il Governo s'impegni a mantenere le sue promesse per rendere efficace l'ordine del giorno.

Non mancano esempi che l'accettazione dell'ordine del giorno, col quale si prende atto delle dichiarazioni del Ministro e delle sue promesse, impone l'obbligo morale di adempierle.

Fra gli altri esempi posso citare la solenne discussione che s'impegnò in Senato in occasione della legge di luglio 1874, la quale sottopose ad imposta di ricchezza mobile taluni redditi immobiliari che per lo passato erano sottoposti a tassa fondiaria; e poichè questo progetto di legge nella stessa Camera elettiva incontrò tali difficoltà che per raggiungere la maggioranza sull'articolo 1, è riuscita dubbia la votazione, si dovettero raccogliere i voti per divisione; del pari in Senato si opposero tali ostacoli alla adozione di questo articolo, che sarebbe stato respinto, se il Ministro non avesse accettato l'ordine del giorno da me proposto, di far solenne promessa che in brevissimo tempo avrebbe presentato un progetto di legge, inteso a riparare le ingiustizie, derivanti dalla legge che venne votata. Ed in effetto il Governo, legato dalle promesse fatte in Senato, fu sollecito a nominare una Commissione da me presieduta, per formulare il nuovo progetto che fu presentato nel Senato, il cui Ufficio Centrale nominò me Relatore, e nel susseguente anno 1875 fu pubblicata la legge, che liberava dall'imposta fondiaria i redditi classificati nella categoria dell'imposta fondiaria.

Confortato da questi precedenti, io restringendo l'ordine del giorno Griffini ne propongo un altro nei seguenti termini:

« Il Senato, pigliando atto delle dichiarazioni del Governo e delle sue promesse, passa all'ordine del giorno ».

Se l'onorevole Ministro accetta quest'ordine del giorno, dovrà indubbiamente e sotto la sua responsabilità adempiere alle sue promesse.

Senatore GRIFFINI. Sono ben lontano dal ribellarmi all'autorità dell'onorevole Senatore Miraglia, e quindi siccome il suo ordine del giorno, quantunque generico, dovrebbe produrre lo stesso effetto del mio, dichiaro, senza aggiungere altre parole, di accettarlo.

Prego poi il Senato a volerlo votare anche per questa considerazione, che esso suole sempre usare i maggiori possibili riguardi al proprio Ufficio Centrale e al suo Relatore, ed anche nel caso attuale, coll'accettare l'ordine del

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1884

giorno ora proposto, mostrerebbe che fin dove può, tiene conto delle dichiarazioni e delle obiezioni che dall'Ufficio Centrale si fanno.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho il debito di fare una dichiarazione. L'ordine del giorno dell'illustre Senatore Miraglia concorda con quello dell'onorevole Senatore Griffini, il quale in ultima analisi non fa che prendere atto delle promesse che ho ripetuto e ripeto ancora.

L'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Griffini conferma inoltre la dichiarazione che fu fatta da parecchi Senatori e ripetuta da me, cioè l'obbligo di vincolare ad ipoteca i beni degli associati per la sicurezza delle cartelle. Io lo aveva accettato, perchè in sostanza esprime quello che ho detto io e che è nel pensiero dello stesso Senatore Miraglia.

Del resto, l'ordine del giorno del Senatore Miraglia essendo più breve e più esplicito, non ho nessuna difficoltà di accettarlo, come aveva accettato il precedente.

PRESIDENTE. Domando al Senato se appoggia l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, così concepito:

« Il Senato, pigliando atto delle dichiarazioni del Ministero e delle sue promesse, passa all'ordine del giorno ».

(Appoggiato).

Avendo l'onorevole Senatore Griffini ritirato il suo ordine del giorno, se nessuno domanda la parola su quello proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, testè letto, lo pongo ai voti.

Coloro che l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora si dà lettura dell'art. 2.

(Il Senatore, Segretario, Verga legge).

Art. 2.

Il Governo del Re può anco concedere, mediante reale decreto l'esercizio del credito fondiario ad Associazioni mutue di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a cinque milioni. Lo statuto, da approvansi con lo stesso decreto su

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, stabilirà le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare e determinerà il fondo di garanzia e di esercizio a sicurezza delle cartelle fondiarie. Queste ultime non dovranno eccedere la metà del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca.

Le associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni della legge in vigore relative alla stipulazione ed alla restituzione dei prestiti, alla emissione ed al rimborso delle cartelle fondiarie.

PRESIDENTE. Riguardo a questo articolo devo dar prima cognizione al Senato dei diversi emendamenti proposti al medesimo.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Parmi che, dopo il voto testè dato dal Senato intorno all'ordine del giorno dei Senatori Miraglia e Griffini, la lettura di questi emendamenti diventi perfettamente inutile, perchè quel voto implica la reiezione degli emendamenti medesimi.

PRESIDENTE. È dunque aperta la discussione su quest'articolo. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 2 della legge 14 giugno 1866, modificato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1873, è sostituito il seguente:

« Ogni Istituto dovrà stabilire nelle città designate con decreto reale agenzie proprie, ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario ».

Potranno adempiere l'ufficio di agenzie i corpi morali (Casse di risparmio, Monti di pietà ed altri Istituti), riportando l'autorizzazione del Governo.

(Approvato).

Art. 4.

Nel paragrafo a) dell'art. 3 della legge 14 giugno 1866 sono soppresse le parole: « siti nelle provincie continentali del Regno ».

Al paragrafo c) dell'art. 3 è sostituito il seguente:

c) di effettuare le dette operazioni di mutuo mediante emissione di cartelle il cui valor nominale equivalga al capitale dovuto dai mutuatari.

Dopo il paragrafo e) dell'art. 3 sopraindicato sono aggiunti i seguenti capoversi:

Le cartelle fondiariе potranno essere emesse con l'interesse del 5 0/0, del 4 1/2 e del 4 0/0.

Quando il mutuo richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la proprietà rustica dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'Istituto potrà prestare fino a 3/5 del valore.

Non sarà di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza d'iscrizioni ipotecarie eventuali, quando il valore di esse unito alla somma da mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da anticipare in conto corrente, non ecceda la metà o i 3/5 del valore degli immobili, a seconda dei casi contemplati dalle leggi precedenti e dalla presente.

(Approvato).

Art. 5.

Nel paragrafo b) dell'art. 5 alle parole: « quattro decimi » sono sostituite le parole: « la metà ».

Nello stesso paragrafo, secondo capoverso, sono soppresse le parole: « ovvero mediante polizze, ecc. »: fino alla fine del capoverso.

Nello stesso paragrafo al capoverso terzo; sono soppresse le parole: « ma dovrà superare ecc. »: fino alla fine del paragrafo.

(Approvato).

Art. 6.

Al capoverso quinto dell'art. 7, alle parole: « alla metà » sono sostituite le parole: « al quarto ».

Dopo l'anzidetto capoverso è aggiunto il seguente: « Nel caso di restituzione anticipata di un capitale o di una parte di esso in numerario, il debitore, oltre ai diritti di commissione ed erariali, deve versare gl'interessi relativi, da

calcolarsi fino al tempo in cui per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma che, sopra proposta del debitore, l'Istituto possa ammettere ».

Al penultimo capoverso sono aggiunte le parole seguenti: « Di un saggio d'interesse eguale a quello del mutuo che si rimborsa ».

Nell'ultimo paragrafo del medesimo art. 7, dopo le parole: « del suo debito originario » sono inserite le parole: « quando questo non eccede 500,000 lire » e dopo le parole « ipotecariamente iscritta » sono inserite le altre: « nel caso che il debito ecceda e lire 500,000 si potrà ottenere la parziale riduzione di cui sopra colla estinzione di un quinto della somma anzidetta e di un decimo della somma eccedente ».

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI, *Relatore*. Io vorrei a proposito di questo articolo volgere una preghiera all'on. signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, la quale veramente sarebbe meglio rivolta al suo Collega delle Finanze, ma di cui egli vorrà farsi interprete. Noi abbiamo espresso nel corso della discussione generale una speranza, ed è quella che si emettano cartelle ad un saggio ridotto del 4 1/2 e, se fosse possibile, più tardi anche del 4 per 0/0. A seguito di queste emissioni abbiamo anche concepito un'altra speranza, cioè che anche i vecchi imprestiti i quali sono al saggio del 5 per 0/0, possano in seguito subire una conversione ed essere costituiti da imprestiti nuovi con cartelle fruttifere al quattro e mezzo per cento, così come abbiamo veduto praticarsi in molti degli istituti di altri paesi, con grande beneficio della possidenza.

Ora, io non vorrei che la legge di finanza, la quale obbliga i proprietari nel caso in cui estinguano completamente il debito, a pagare una parte della tassa e poi, accendendo il nuovo debito, a pagare ancora la tassa per intero, non vorrei che una interpretazione, dirò, non benevola della legge di finanza, creasse un ostacolo all'operazione della conversione. A rigore, legalmente ed economicamente, l'atto

della conversione costituisce il pagamento dell'antico e l'accensione del nuovo debito, pure queste due operazioni sono così implicite, che un raddoppiamento di tassa, mi pare, non sarebbe giusto e costituirebbe gravissimo ostacolo ad una operazione di cui è chiaro il grande beneficio.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho chiesto la parola per associarmi a quanto disse l'onorevole Relatore. Come egli si è espresso, la questione è di finanza, e quindi sfugge alla competenza del mio Ministero. Ad ogni modo prometto di essere interprete di questo desiderio dell'Ufficio Centrale presso il mio Collega delle finanze, sicuro che egli non vorrà compromettere un beneficio economico, se le finanze glielo consentiranno.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore chiede la parola, metto ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 7.

Al capoverso secondo dell'art. 8 dopo le parole: « e nominative » sono inserite le parole: « e queste anche con cedole al portatore ».

Dopo il capoverso terzo dello stesso art. 8, è aggiunto l'alinea seguente:

« Nel caso di smarrimento o di distruzione di cedole nominative di cartelle intestate, l'Istituto emittente le pagherà al titolare che ne abbia fatto reclamo, quando sia trascorso il quinquennio dalla loro scadenza prescrizione senza essere state presentate per la esazione ».

Al capoverso quarto dello stesso articolo, è aggiunto l'alinea seguente:

« Se la Società o l'Istituto ha in circolazione cartelle fondiari di più saggi d'interesse, per ogni saggio si estrarranno tante cartelle quante rappresentano una somma uguale a quella di cui sono diminuiti i crediti ipotecari fruttanti interessi nella stessa misura ».

(Approvato).

Art. 8.

Al capoverso 2° dell'art. 10 sono aggiunte le seguenti parole: « e statuti ».

(Approvato).

Art. 9.

Ai capoversi secondo e terzo dell'art. 12 sono sostituiti i seguenti: « In tal caso l'Istituto farà procedere alla stipulazione del contratto definitivo e consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono alla entità del prestito, previa quietanza ».

« Sulla presentazione della copia dell'atto definitivo, il conservatore delle ipoteche in margine delle iscrizioni già prese annoterà il pagamento seguito colla emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver fatto la predetta iscrizione marginale ».

(Approvato).

Art. 10.

Nell'art. 16, dopo la parola: « investiti » sono inserite le parole: « o convertiti ».

(Approvato).

Art. 11.

Dopo il paragrafo b) dell'art. 22 è aggiunto l'alinea seguente:

« Il termine della citazione per la nomina del sequestratario può essere dal presidente del tribunale civile abbreviato oltre metà ».

Infine al paragrafo f) dell'art. 22, è aggiunto l'alinea seguente:

« Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra, dovrà eseguirsi parimenti dall'aggiudicatario nei venti giorni dell'aggiudicazione, anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio, senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita ».

(Approvato).

Art. 12.

All'art. 22 sono aggiunti i capoversi seguenti:

« La procedura speciale stabilita coll'articolo precedente (22 della legge 14 giugno 1866) è applicabile anche contro i deliberatari dei beni già ipotecati al credito fondiario.

« L'acquirente di un immobile ipotecato al credito fondiario che voglia procedere al giudizio di purgazione, deve pagare nei venti

giorni dall'acquisto definitivo la parte del prezzo che corrisponde al credito dello Istituto ».

(Approvato).

Art. 13.

L'articolo 23 è soppresso.

(Approvato).

Art. 14.

All'art. 25 è sostituito il seguente:

« Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono sotto la sorveglianza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale la eserciterà nei modi che saranno fissati dal regolamento ».

(Approvato).

Art. 15.

Nell'articolo 26, capoverso settimo, sono sopprese le parole: « il massimo e il minimo dei prestiti » e al capoverso nono le parole: « e l'ufficio dei delegati governativi ».

Nello stesso articolo è anche soppresso l'ultimo capoverso.

(Approvato).

Art. 16.

È commesso al Governo di pubblicare per decreto reale il testo unico delle disposizioni legislative, concernenti il credito fondiario.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato.

(Il Senatore, Segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho domandato la parola per presentare al Senato un disegno di legge per la proroga del termine accordato alla Commissione delle tariffe doganali relativamente alla parte agraria; termine il quale scade al 31 dicembre corrente anno, quindi prego il Senato a decretarne l'urgenza ed a rinviarlo alla Commissione permanente di Finanza come ha fatto nel giugno passato.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione del progetto di legge sulla proroga del termine accordato alla Commissione delle tariffe doganali.

Il signor Ministro ne ha domandata l'urgenza ed ha pure chiesto che questo progetto di legge fosse rinviato alla Commissione permanente di Finanza.

Se non vi sono opposizioni, s'intende che il Senato acconsente a queste domande. Ora se nessun altro Senatore ha da votare, dichiaro chiusa la votazione e prego i signori Senatori Segretari a procedere allo spoglio dei voti.

(Si procede allo spoglio).

Do lettura del risultato della votazione del progetto di legge per modificazioni alle leggi sul Credito fondiario del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873.

Senatori presenti	71
Votanti	71
Favorevoli	58
Contrari	13

(Il Senato approva).

Il Senato sarà convocato sabato prossimo per comunicazioni del Governo, e probabilmente per la discussione di qualche progetto di legge che si troverà in pronto.

La seduta è levata (ore 5 pom.).